

REGOLAMENTO OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA T.O.S.A.P.

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 25 giugno 2012

INDICE

capo 1° Norme generali

- art. 1 Oggetto del regolamento
- art. 2 Oggetto della tassa
- art. 3 Classificazione del Comune
- art. 4 Suddivisione del territorio in categorie
- art. 5 Soggetti passivi
- art. 6 Durata dell'occupazione
- art. 7 Criterio di applicazione della tassa
- art. 8 Tariffe criteri
- art. 9 Misura dello spazio occupato
- art. 10 Modalità per la riscossione della tassa
- art. 11 Funzionario responsabile

capo 2° Disposizioni amministrative

- art. 12 Disciplina delle occupazioni
- art. 13 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- art. 14 Istruttoria della domanda e concessione
- art. 15 Concessione e/o autorizzazione
- art. 16 Obblighi del concessionario
- art. 17 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- art. 18 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- art. 19 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- art. 20 Occupazioni d'urgenza
- art. 21 Rimozione dei materiali
- art. 22 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

capo 3° Disposizioni di natura tributaria

- art. 23 Denuncia e versamento della tassa
- art. 24 Maggiorazioni della tassa
- art. 25 Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

- art. **26** Riduzioni taxa occupazioni temporanee
- art. **27** Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- art. **28** Passi carrabili
- art. **29** Passi carrabili - affrancazione dalla taxa
- art. **30** Autovetture per trasporto pubblico
- art. **31** Distributori di carburante
- art. **32** Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica
- art. **33** Occupazione sottosuolo e soprasuolo
- art. **34** Costruzione gallerie sotterranee
- art. **35** Accertamenti
- art. **36** Esenzione dalla taxa
- art. **37** Esclusione dalla taxa
- art. **38** Sanzioni
- art. **39** Rimborsi
- art. **40** Ruoli coattivi
- art. **41** Norme transitorie
- art. **42** Norme finali
- art. **43** Entrata in vigore

capo I° NORME GENERALI

art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

art. 2

Oggetto della taxa

1. Sono soggette alla taxa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla taxa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La taxa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla taxa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale.

art. 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "classe IV".

art. 4

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del Dlgs. 15.11.1993, n. 507, ed ai sensi dell'art. 48 del medesimo Decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente Regolamento che ne forma parte integrante (Allegato A).

art. 5

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente e all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

art. 6

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

art. 7

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'elenco di classificazione allegato al presente regolamento.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

art. 8

Tariffe criteri

1. Le tariffe sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1[^] gennaio dell'anno finanziario di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 80 per cento della prima categoria.

art. 9

Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su area pubblica distinta, di misura complessivamente uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.
5. La superficie dei passi carrabili si determina con le modalità di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

art. 10

Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo di personale alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

art. 11

Funzionario responsabile

- 1.L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2.L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 3.Nel caso di gestione in concessione le attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario, che ne deve dare comunicazione.

capo II°

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

art. 12

Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

art. 13

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1.Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, ove previsto,all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio competente.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - i dati anagrafici, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente;
 - la denominazione, sede e Codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante, se l'istanza è presentata da persona giuridica;
 - l'indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica;
 - l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e, quando trattasi di occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti, anche l'altezza del suolo o la profondità dalla superficie;
 - la durata dell'occupazione;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - le motivazioni dell'occupazione;
 - gli estremi del provvedimento di concessione e/o autorizzazione edilizia, se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi ed esse soggetti;

- la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.

art. 14

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile del Servizio competente emette il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione di spazi od aree pubbliche, acquisiti i pareri necessari in ragione dello scopo e delle modalità di occupazione.

2. Il Servizio competente al rilascio della concessione, se diverso dai seguenti Servizi, dà tempestiva comunicazione:

- al Servizio Polizia Locale per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;
- al Servizio tributi, per la riscossione della tassa, se trattasi di occupazione a carattere permanente.

In caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione della tassa, il Servizio competente né dà notizia al Concessionario del Servizio.

3. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, il Servizio competente rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso.

4. Il cartello di cui al comma 3 del presente articolo deve avere le dimensioni, i caratteri di stampigliatura e la colorazione conformi alle disposizioni Legislative vigenti all'atto del rilascio.

Su tale cartello verrà apposto numero e timbro indelebili del Comune di Malnate.

5. Ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, è rilasciato cartello analogo a quello contemplato nei commi 3 e 4 del presente articolo, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il Comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

6. L'apposizione del cartello di sosta vietata di cui ai commi 3, 4 e 5 determina, con efficacia verso terzi, l'individuazione del passo carraio o della autorizzazione di cui al comma precedente.

art. 15

Concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Funzionario responsabile del Servizio competente deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
- b) l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione;
- d) l'ubicazione dell'occupazione nell'ambito del territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o lineari;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
- g) le eventuali condizioni il cui avverarsi determina la decadenza o la revoca della concessione stessa;
- h) l'indicazione degli obblighi del concessionario;

i) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine agli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.

2. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizzi la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

3. La competente autorità comunale deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

art. 16

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione o sub-concessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Servizi comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

art. 17

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

art. 19

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi o quant'altro.

art. 20

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio di Polizia Locale via fax, con telegramma o posta certificata.
Il Servizio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

art. 21

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

art. 22

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

CAPO III° DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

art. 23

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso gli Uffici Comunali preposti, reperibili sul sito internet del Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione presso l'affidatario del Servizio di accertamento e riscossione del tributo, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
4. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolta con il pagamento. La riscossione della tassa relativa alle occupazioni temporanee sarà direttamente effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale:
 - a) per manifestazioni di carattere politico-culturale, a carattere giornaliero;
 - b) per le occupazioni relative ad operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici od automezzi operativi, la cui durata nell'arco della giornata sia superiore alle sei ore;
 - c) per occupazioni di qualsiasi altra natura, il cui ammontare massimo della tassa sia di € 50,00;
7. Per le occupazioni temporanee che comportano un versamento di relativa imposta superiore a € 260,00, il richiedente dovrà effettuare un deposito cauzionale al momento del rilascio dell'autorizzazione di pari importo dell'ammontare della tassa stessa. Il deposito sarà restituito al termine dell'occupazione medesima, previo pagamento dell'imposta dovuta.

art. 24

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché

uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

art. 25

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq;

2) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

3) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;

4) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;

5) in conformità e con le procedure previste dal comma 8 art. 44 del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino l'occupazione di superficie, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

5) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o di altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al _____ per cento.

art. 26

Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 45 del predetto D.Lgs. 507/93:

- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al _____ per cento.

- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;

- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte nella misura 50%;

- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

art. 27

Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

art. 28

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.Lgs. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio e del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di 1 (uno) metro lineare convenzionale.

art. 29

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

art. 30

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

art. 31

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione come regolamentati dal presente Regolamento.

art. 32

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (es. distributori bevande, dolciumi,) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

art. 33

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato applicando la tariffa per Km lineare approvata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93.

art. 34

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

art. 35

Accertamenti

1. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, procedono alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di cui al comma 1. contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3. devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 37, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni.

art. 36

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie

natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) occupazioni effettuate dagli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS -, ad esclusione dei partiti e movimenti politici a cui sarà applicata la tariffa come calcolata all'art.26 – comma 7 -.

art. 37

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 del decreto, sono escluse dalla tassa di occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

art. 38

Sanzioni

1. Secondo i principi ed i criteri contenuti del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, in sede di accertamento della tassa il Comune applica le sanzioni nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 del D.Lgs. 473 del 18/12/1997 e dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

art. 39

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Sulle somme di cui al comma 1. si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

art. 40

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità' previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ovvero mediante ricorso all'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

art. 41

Norme transitorie

1. Per gli accessi già utilizzati all'entrata in vigore del presente regolamento, ove sprovvisti di concessione, il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione, salvo il caso che gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale ed incolumità dei cittadini, come da relazione dell'Ufficio tecnico. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada", nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

art. 42

Norme finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 507/93, al D.Lgs n. 285/92, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.

art.43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi.